

Citta' metropolitana di Torino
Servizio risorse idriche

D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015 - Rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Moletta, in Comune di Bussoleno, ad uso agricolo in misura di litri/s massimi e medi 3 senza restituzione, assentita alla Sig.ra Tomassone Paola Maria.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 712-24925/2017 del 04/09/2017;
Codice Univoco: TO-A-10626

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(...omissis...)

DETERMINA

1) di assentire alla Sig.ra Tomassone Paola Maria , (omissis) il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Moletta in Comune di Bussoleno già assentita con D.D. n. 677-320806/2002 del 17/12/2002, ad uso agricolo, in misura di l/s massimi e medi 3 senza restituzione, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione;

3) di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dal 21/01/2017, data di scadenza della concessione che si rinnova salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 11/10/2017;

"(...omissis...)"

Art. 9 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 23,12 l/s.

(...omissis...)"